

FIRMA CADES: PER ALCUNI UN FANTASMA (ORA ANCHE NEL PENALE)!

Nelle ultime ore è stata pubblicata sui social, dandosene ampio risalto, una sentenza della Cassazione penale che ha risolto positivamente il ricorso avverso un “illegittimo” rigetto (in termini di inammissibilità) di una impugnazione cautelare proposta a mezzo portale PDP, motivato dal fatto che l’atto non risultasse firmato digitalmente!

Stiamo quindi parlando di penale e di deposito telematico degli atti tramite portale PDP.

Una premessa: tuttora, l’avvocato che voglia proporre una “*impugnazione cautelare*” potrebbe tranquillamente adottare il “*triplo binario*” (per le “*misure cautelari*” prorogato anche per quest’anno), ossia il deposito alternativo **pec/cartaceo-portale** (o *doppio binario* per chi ritiene che *pec* e *cartaceo* siano equipollenti) e, quindi, coloro che non sono avvezzi al telematico o non lo amano (o, peggio, che non lo condividono, con argomenti che, in realtà, suonano sempre più anacronistici), in luogo di impelagarsi nel portale, ancora facoltativo, come detto, per tale tipo di atto, possono depositare l’impugnazione *cautelare* **presso la Cancelleria del Tribunale della Libertà** (non è infatti una impugnazione ordinaria) anche con la **PEC** o in **formato cartaceo** tradizionale.

Inoltre, nel caso in esame pare che il difensore abbia utilizzato, per la firma (obbligatoriamente digitale se l’atto è depositato sul *portale*, ma anche per il deposito **PEC**) dell’impugnazione, il formato **CADES**, ossia il formato che genera la famosa “*busta crittografica*” con estensione “.p7m”, la quale, quindi, contiene (esternamente all’atto) il certificato di firma (ossia, il certificato digitale che attesta, in pratica, l’identità del soggetto che appone la sottoscrizione), lasciando “intonso” il **pdf** contenuto al suo interno!

Per farsi un esempio su come funziona la firma **CADES**, si può paragonare, nell’analogico, ad una firma che venga apposta sulla busta mentre il foglio contenuto al suo interno non reca la sottoscrizione del mittente! Su tale busta esterna può aggiungersi una o più firme di altri sottoscrittore oppure foglio e busta (magari firmata da più persone) possono essere a loro volta contenuti in un’altra busta che li contenga e via scorrendo (in questo caso si tratterebbe di una firma *matrioska* o con modalità *developed*, in cui le firme aggiunte con la busta “contenente” o “avvolgente” non sono dello stesso valore e difatti, alla verifica, non stanno allo stesso “livello”)!


Mentre la firma **PADES** del “mittente” (sempre rimanendo nell’esempio paradossale di un plico spedito in via cartacea) sarebbe contenuta all’interno del foglio stesso: il destinatario, leggendo il foglio, constata, di solito, anche la presenza della firma grafica del mittente (circostanza che nel “digitale”, come si dirà, non significa che l’atto sia firmato e tanto meno che lo sia con un valido certificato)!

Formato di firma **CADES**, dicevamo, assolutamente legittimo, sia bene inteso; anzi, in origine il primo ed il solo ammesso nei sistemi telematici e che, dopo la “parificazione” (dal 2018 anche nel *tributario*) del **PADES** (.pdf), sopravvive di *default*, se non si interviene nelle opzioni, nei programmi di firma.

Ossia, i programmi di firma, se non si interviene manualmente, predispongono come primario tale formato di firma **CADES** non perché sia quello preferibile in una ipotetica scala

gerarchica, oramai non più attuale (anzi, nella firma dei moduli di invio del **PAT** richiedono solo il formato **PADES**) ma soltanto in quanto, essendo tali programmi predisposti anche per firmare la busta del deposito telematico degli atti civili e, prima ancora, il c.d. file *datiatto.xml* (il file che, in pratica, crea un collegamento diretto per il trasferimento di dati tra busta telematica del deposito e sistema ministeriale delle Cancellerie), tali atti vanno necessariamente firmati in **CADES**, ossia un tipo di firma digitale che sottoscrive qualsiasi documento digitale mentre il **PADES**, come noto, firma soltanto file **pdf** (e dovrebbe essere di proprietà, a quanto pare, dell'Azienda *Adobe Acrobat*, ossia la stessa azienda che ha inventato il PDF).

Il **PADES** (**PDF-BES**, preferibile alla versione “pdf - basic”), in effetti, pur firmando soltanto **pdf**, è di gran lunga il formato di firma preferibile da un punto di vista pratico in quanto il certificato di firma del difensore è interno all'atto stesso (pur non essendo necessariamente rappresentato, a differenza di quanto si ritiene, dalla icona a forma di **sigillo**, come quella



raffigurata che appare quando si appone la firma digitale con questo formato) ed il file firmato (generato di solito da una duplicazione e che nel suffisso reca la estensione tipica **.pdf** oppure **-signed.pdf** o soltanto **-signed**) si apre semplicemente cliccandoci sopra, come un qualsivoglia **pdf**.

Quindi, per coloro non avvezzi al telematico è il formato di firma più facile, in cui peraltro il **sigillo** che lo contraddistingue, quando è comunque optata la “modalità grafica” in luogo di quella NON VISIBILE (**quindi anche un atto firmato in PADES può non recare il sigillo in questione**), può essere ridotto a proprio piacimento nelle dimensioni e trascinato in qualsiasi punto o pagina del pdf, essendo difatti di solito collocato tale sigillo, per mera armonia e coerenza estetica, in corrispondenza del nome dello scrivente, come se sostituisse anche graficamente la sottoscrizione a penna o in aggiunta alla scansione di quest'ultima, nei pdf immagine (circostanza che, come noto, non rende per questo solo motivo il file firmato digitalmente).

Trascinando sulla barra degli strumenti del proprio *software* di firma o nel *banner* del programma un file già firmato in **PADES** da un terzo, si può facilmente aggiungere la propria sottoscrizione digitale (necessariamente “parallela”, ossia con lo stesso valore della precedente: abbiamo già scritto in altre guide la differenza del comando “aggiungi firma” tra **PADES** e **CADES**).

Senonché, tornando all'esempio della vicenda giudiziaria di cui in premessa, il giudice della *impugnazione cautelare* aveva erroneamente ritenuto che l'atto, necessariamente in formato *pdf*, non fosse firmato!

L'errore, risolto egregiamente dalla Suprema Corte, è evidente: aggiungiamo che, nel formato **CADES**, la firma è nella *busta crittografica* esterna all'atto, la quale ha estensione “.p7m” e, se si clicca sopra alla relativa icona, apre un foglio che riproduce un “geroglifico” incomprensibile mentre il **pdf** contenuto al suo interno, ove estratto o aperto (con un programma, di solito lo stesso della penna con cui firmiamo od ove è collocato il certificato

CNS), risulta assolutamente vuoto, senza alcuna firma, fermo restando che, alla verifica, risulterà correttamente firmato!

Difatti, si è sempre detto che, a prescindere da simboli grafici quali coccarde, sigilli, stampigliature ministeriali che spuntano lungo il margine destro dei fogli elettronici (questo nel PCT) e altro, la firma digitale di un atto e la validità del relativo certificato vanno verificati con appositi *software*, rinvenibili anche *on line* o comunque semplicemente con quello associato al programma con il quale firmiamo digitalmente (di solito, con il comando **VERIFICA**).

Nel caso di specie, l'atto era regolarmente firmato ma il giudice dell'impugnazione, aprendo il pdf (e non verificando la busta esterna ove era contenuta la firma), lo ha trovato vuoto e quindi ha ritenuto che il suo "contenuto" non fosse firmato.

Dunque, a prescindere dal fatto che, se il difensore avesse firmato in **PADES**, un equivoco del genere sarebbe stato scongiurato a monte, e che tale circostanza rappresenta uno dei tanti motivi per i quali noi del COA di Lagonegro abbiamo sempre consigliato ai Colleghi meno avvezzi al telematico di firmare sempre e soltanto in **PADES** (e, nel civile, anche di evitare di estrarre gli atti dal registro telematico in **DUPLICATO** - se non le produzioni delle parti da destinare, magari in cartelle ZIP, ai successivi gradi del giudizio -, soprattutto se in origine firmati in **CADES**), la vicenda in oggetto rende evidente come gli avvocati, negli ultimi tempi, oltre ad essere assillati dalle consuete problematiche giuridiche e dalle connesse oscillazioni interpretative della giurisprudenza, devono fare i conti anche con problemi tecnici che prescindono dalla preparazione umanistica e giuridica richiesta alla (nostra) categoria.

Peraltro, talvolta, in ipotesi del genere, si è costretti a fare i conti anche con sviste di natura tecnica, che, nel caso di specie, hanno comunque costretto il difensore a ricorrere addirittura in Cassazione (si può allora anche immaginare la difficoltà di dover spiegare al cliente la necessità del ricorso in sede di legittimità) per evidenziare un mero errore di natura prettamente tecnica e non giuridica, all'avvocato non ascrivibile, essendo peraltro la firma **CADES** assolutamente legittima! Anzi, il primo formato di firma digitale inizialmente previsto dal sistema, come già detto!

Il nostro, quindi, è un consiglio pratico rivolto soprattutto ai Colleghi più ansiosi: ove si possa, sarebbe opportuno firmare **SEMPRE** in **PADES** (tutti i programmi hanno la relativa opzione, basta avere un po' di pazienza nel consultare le **impostazioni**)!

A QUESTO PUNTO, ANCHE GLI ATTI PENALI!

Non lo potreste fare quando, ad esempio, l'atto da firmare non sia in formato pdf o sia già stato sottoscritto (dalla parte o da altro Collega) in **CADES**, ossia in un formato che non può essere riformato in **PADES**, come anticipato, ma soltanto in **CADES**!

Buon lavoro e, soprattutto, Buona Pasqua a tutti gli utenti

f.to il Referente del Procedimento telematico del COA di Lagonegro



Lei che belva si sente?

